



Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE)

(come modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2024, su proposta del Consiglio del DSGE del 5 luglio 2023 e successiva approvazione del Senato Accademico del 10 luglio 2023)



Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE)

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza», emanato con Decreto del Rettore del 9 ottobre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2023 che individua i Dipartimenti tra le strutture dell'Università (art. 14, comma 1) e ne definisce le funzioni e le competenze (art. 15);

VISTO il Decreto Rettorale n. 70 del 10 settembre 2014 di costituzione del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 giugno 2017, con cui è stato approvato, su proposta del Consiglio del DSGE del 13 giugno 2017, il Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche;

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2024, su proposta del Consiglio del DSGE del 5 luglio 2023, come approvata dal Senato Accademico del 10 luglio 2023, è stato modificato integrato il seguente Regolamento del DSGE.

Articolo 1 FINALITÀ

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (di seguito Dipartimento) è organo dell'Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» e concorre alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Il Dipartimento è struttura primaria e fondamentale per la ricerca e per le attività didattiche e formative dell'Ateneo, presso cui ha sede.
3. La gestione amministrativa e contabile delle attività del Dipartimento è attribuita all'area competente della Direzione Generale.

Articolo 2 ATTRIBUZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, di Unitelma Sapienza.
2. Al Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e di quanto ad esse correlato. In particolare, il Dipartimento:



- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;
- b) elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
- c) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;
- d) propone - nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e sulla base delle indicazioni e proposte provenienti dai Consigli dei Corsi di studio - l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, il trasferimento ad altro Dipartimento dell'Ateneo o la soppressione dei Corsi di studio di sua afferenza o della parte di ordinamento didattico di sua pertinenza, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico; sul trasferimento ad altro Dipartimento dei Corsi di studio di sua afferenza, il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza dei quattro/quinti dei votanti;
- e) propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca - ove esistenti - afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato ed approva i relativi programmi;
- f) promuove - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, di scuole di specializzazione, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico;
- g) promuove l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - delle attività di alta formazione, specializzazione, aggiornamento, dandone comunicazione al Rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico;
- h) definisce annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;
- i) organizza in collaborazione con i Consigli dei Corsi di studio, le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;
- l) collabora con i Consigli dei Corsi di studio alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assume la responsabilità organizzativa diretta;



m) delibera sull'attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati e, in presenza di esigenze didattico-formative non soddisfatte dai docenti afferenti al Dipartimento, nei limiti della disponibilità di bilancio, affida i corrispondenti incarichi di insegnamento e di didattica integrativa;

n) designa il componente non soggetto a sorteggio e il supplente per le commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento dei professori di I fascia – in composizione ristretta limitata ai professori di I fascia – e II fascia – in composizione ristretta limitata ai professori di I e II fascia – e dei ricercatori, e, nelle stesse composizioni, propone due terne di nominativi per la individuazione dei restanti componenti soggetti a sorteggio delle suindicate commissioni; il sorteggio si terrà prima della chiusura del Consiglio di Dipartimento che ha deliberato le suddette terne;

o) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. Il Dipartimento opera ispirandosi ai seguenti criteri: multidisciplinarietà; cooperazione scientifica e didattica a livello nazionale, europeo ed internazionale, continua interrelazione con il sistema socioeconomico, delle professioni e dei mercati, qualità della ricerca e della didattica, qualità dei servizi all'utenza, multimedialità.

Articolo 3

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore del Dipartimento.

Articolo 4

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, di Unitelma Sapienza di cui Allegato 1*. La richiesta di afferenza al Dipartimento, prodotta per iscritto, è trasmessa dal diretto interessato al Direttore del Dipartimento. Sulla proposta di afferenza il Consiglio di Dipartimento delibera, con votazione segreta, a maggioranza dei quattro/quinti dei votanti che rappresentino almeno i due/terzi dei professori e ricercatori che afferiscono al Dipartimento. Nel caso sia respinta, la domanda di afferenza può essere riproposta dall'interessato, con la necessaria indicazione delle sopravvenute ragioni di afferenza, non prima di un anno decorrente dalla pubblicazione della delibera del Consiglio. Fa inoltre parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti, in misura non inferiore al 15 per cento dei professori e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento, e comunque tale da



essere espressione di ciascun Corso di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.

2. Nella misura di cui al comma 1, i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio sono eletti, con mandato biennale e rinnovabile una sola volta, tra gli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo Corso di Laurea.

3. Il Consiglio può attivare Commissioni e Gruppi di lavoro con funzioni istruttorie e di proposta a supporto delle decisioni del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio adotta le decisioni in merito alle attribuzioni di cui all'articolo 2 e alle proposte presentate dalle Commissioni e dai Gruppi di lavoro.

5. Il Consiglio è convocato, di norma e salvo diverse necessità o programmazione, su base trimestrale, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Il Consiglio, comunque, per motivi di urgenza, può essere convocato per le vie brevi dal Direttore con preavviso minimo di 48 ore.

6. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve essere portato a conoscenza dei componenti – al pari di idonea documentazione inerente gli argomenti in discussione - a mezzo posta elettronica inviata sull'indirizzo istituzionale di Unitelma Sapienza almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

8. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese e personale. Ciascun componente del Consiglio rappresenta un solo voto. Non è ammessa la delega.

9. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese e personale. Ciascun componente del Consiglio rappresenta un solo voto. I rappresentanti degli studenti partecipano alla discussione e all'adozione delle delibere del Consiglio relative alle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) a g), e all'articolo 4, commi 3 e 11*, nonché alla discussione e all'adozione delle delibere di cui all'articolo 5, lettera d), del presente Regolamento fatta eccezione per i casi in cui queste ultime abbiano ad oggetto: il reclutamento, lo stato giuridico e la progressione di carriera dei professori e ricercatori che afferiscono al Dipartimento; le proposte di nomina dei cultori della materia; le proposte re-

* Limitatamente ai rappresentanti degli studenti cui sia stata assegnata la tesi di laurea dai docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento e che siano iscritti a Corsi di Studio di completa afferenza del Dipartimento.



lative l'attivazione e o la cessazione degli incarichi di tutoraggio; le proposte inerenti la composizione delle commissioni di esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio. Non è ammessa la delega.

10. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati in modalità digitale, sono tempestivamente trasmessi al Senato accademico ed agli uffici amministrativi che li rendono disponibili ed accessibili sulla piattaforma di Ateneo.

11. Il Consiglio elegge il Direttore del Dipartimento in apposita seduta. Per la validità della seduta si osserva quanto previsto dal precedente comma 7. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Viene eletto Direttore il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

12. Il decano dei docenti di ruolo afferenti al Dipartimento indice le elezioni per la nomina di un nuovo Direttore:

- a) nel periodo compreso tra i tre mesi ed i 30 gg precedenti la scadenza naturale del mandato del Direttore in carica;
- b) nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento.

Articolo 5

COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento:

- a) delibera sulle materie di competenza del Dipartimento di cui all'articolo 2. ed approva i relativi regolamenti;
- b) approva la Scheda Unica Annuale insieme al Senato accademico, assicurando la periodica revisione dell'ordinamento didattico dei Corsi di studio, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- c) prende in esame le proposte presentate dalle Commissioni e dai Gruppi di lavoro, vigila sull'operato del Direttore di Dipartimento e ne supporta l'attività.
- d) esamina e delibera sulle proposte formulate dai Consigli dei Corsi di Studio negli ambiti di loro competenza come definiti dai rispettivi Regolamenti Didattici, ed approva i Rapporti annuale e ciclico di riesame trasmessi dai Consigli dei Corsi di studio;
- e) promuove ed organizza le attività scientifiche, convegnistiche e di divulgazione, nonché le iniziative editoriali facenti capo al Dipartimento;
- f) delibera sull'utilizzo degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione del Dipartimento dall'Ateneo;



- g) assicura per quanto di propria competenza la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca, ed assicura la diffusione dei risultati conseguiti;
- h) promuove l'internazionalizzazione dell'Ateneo, anche attraverso accordi di interscambio, sia sul piano della ricerca che della didattica, con Atenei internazionali di prestigio, specie telematici;
- i) promuove l'interdisciplinarietà dell'Ateneo, ampliando gli spazi di collaborazione e sostenendo attività congiunte, di modo da realizzare anche una più intensa interazione del corpo docente;
- l) propone l'impiego delle nuove tecnologie applicate alla didattica e ricerca, rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica.

Articolo 6

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 10 ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici, e il suo mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento; promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'Università;
 - b) promuove ogni atto diretto a migliorare l'organizzazione del Dipartimento;
 - c) sovrintende all'attuazione dei progetti didattici e dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio di Dipartimento e al lavoro delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro;
 - d) predispone una relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento da trasmettere al Rettore e al Senato Accademico;
 - e) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento definendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta, dandone comunicazione a ciascun afferente a mezzo posta elettronica inviata sull'indirizzo istituzionale di Unitelma Sapienza;



- f) sovrintende alla comunicazione, a mezzo posta elettronica, secondo i criteri della massima trasparenza e tempestività, a tutti gli afferenti al Consiglio di Dipartimento dei verbali delle riunioni, dei documenti e materiali oggetto di discussione, nonché delle delibere adottate;
- g) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento didattico ed il funzionamento del Dipartimento;
- h) cura, secondo le indicazioni del Senato accademico, la predisposizione del calendario degli esami e delle sedute di discussione delle tesi dei Corsi di studio e dei Master per tutto l'anno accademico;
- i) trasmette le delibere del Dipartimento al Rettore anche per l'inoltro agli altri organi accademici;
- l) verifica la funzionalità della piattaforma e dei servizi di e-learning;
- m) interagisce con gli studenti e con i loro rappresentanti.

5. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro professore di ruolo dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento ed al Rettore.

Articolo 7

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI (CPDS)

1. È istituita all'interno del Dipartimento una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) a cui sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio;
- d) redige una relazione annuale da inviare al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione e ai Consigli dei Corsi di Studio.
- e) formula proposte su ogni altra questione riguardante l'attività didattica.

2. La CPDS è composta da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, nominato di comune accordo dai rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Corsi di Studio, e da un eguale numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, tra cui un coordinatore, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale, così come previsto dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio di rispettiva appartenenza, mentre



quello dei professori e ricercatori ha durata triennale, ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. La CPDS si riunisce nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e comunque almeno tre volte l'anno.

4. Il Coordinatore della CPDS riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività, sulle proposte e sulle delibere adottate nell'ambito della Commissione.

Articolo 8

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni istruttorie e Gruppi di lavoro per tutto ciò che rientra nelle competenze del Dipartimento. Le Commissioni ed i Gruppi di lavoro operano nel rispetto dei criteri di autonomia, flessibilità, efficacia, efficienza, tempestività, semplificazione, economicità. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro operano secondo un sistema di obiettivi e scadenze predefiniti.

2. I Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore del Dipartimento.

3. Le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro si possono effettuare anche in modalità telematica.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza degli aventi diritto. Analoga procedura si applica per le successive modifiche.

2. Il presente regolamento viene inviato al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione.

3. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto.



Allegato 1 al Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (aggiornato al 15 gennaio 2024)

Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche:

- Bruno Botta
- Roberta Calvano
- Rosella Castellano
- Nicolò Conti
- Giordano Ferri
- Giulio Maggiore
- Valerio Maio
- Vincenzo Mongillo
- Piergiuseppe Morone
- Gaetano Edoardo Napoli
- Marco Sepe
- Stefano Anastasia
- Annarita Colasante
- Fabiana Di Porto
- Damiano Distante
- Carmela Gulluscio
- Enrica Imbert
- Katrin Martucci
- Nicola Napoletano
- Nadia Sansone
- Franco Sciarretta
- Gabriella Tota
- Davide Angelucci
- Francesca Bertelli
- Emanuele Birritteri
- Rocco Caferra
- Luca Carrieri
- Alessandro Cascavilla
- Marco Cascio
- Ylenia Cavacece
- Antonello Ciervo
- Nathalie Colasanti
- Gaia Di Trolio
- Alessio Fagioli
- Giulio Fedele
- Eleonora Jacovitti
- Teresa Turzo
- Cecilia Valbonesi
- Gülşah Yilan